

## Credito d'imposta beni 4.0

### Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta beni strumentali è utilizzabile esclusivamente in compensazione (DLgs. n. 241/1997, art. 17) nel modello F24. Gli investimenti effettuati nell'ambito della Legge di bilancio 2021 beneficiano di regole di utilizzo più vantaggiose rispetto a quelli effettuati nell'ambito della Legge di bilancio 2020.

L'art. 6 del [DL n. 39/2024](#) ha subordinato la compensazione del credito d'imposta all'invio al Mimit di apposite comunicazioni, pubblicate con il [Decreto](#) direttoriale del Mimit del 24 aprile 2024 e rese disponibili in formato editabile sul sito del [GSE](#). L'obbligo di comunicazione riguarda i crediti d'imposta relativi a investimenti effettuati a partire dal 2023.

### Regole ex Legge di bilancio 2021

In linea generale, il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nell'ambito della Legge di bilancio 2021 è compensabile (codice tributo 6935 per i beni "ordinari", 6936 per i beni materiali 4.0 e 6937 per i beni immateriali 4.0):

in 3 quote annuali di pari importo,

dall'anno di entrata in funzione del bene o di interconnessione in caso di beni 4.0.

Fanno eccezione gli investimenti in beni materiali "ordinari" (indipendentemente dai ricavi delle imprese) e gli investimenti in beni immateriali "ordinari" (se i ricavi sono inferiori a 5 milioni di euro), effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, per i quali la fruizione può avvenire in un'unica quota annuale.

Utilizzo del credito d'imposta - Legge di bilancio 2021 e successive modifiche			
Tipologia beni	16.11.2020-31.12.2021 (con coda al 31.12.2022)	1.1.2022-31.12.2022 (con coda al 30.11.2023 per i beni materiali 4.0 e per i beni ordinari, al 30.6.2023 per i beni immateriali 4.0)	1.1.2023-31.12.2025 (con coda al 30.6.2026)
<i>Beni materiali «ordinari»</i>	3 quote annuali dall'anno di entrata in funzione (1 quota annuale investimenti 16.11.2020 – 31.12.2021)	3 quote annuali dall'anno di entrata in funzione	Non agevolabili
<i>Beni immateriali «ordinari»</i>	3 quote annuali dall'anno di entrata in funzione (1 quota annuale investimenti 16.11.2020 – 31.12.2021 se Ricavi < 5 € mil)	3 quote annuali dall'anno di entrata in funzione	Non agevolabili
<i>Beni materiali 4.0</i>	3 quote annuali dall'anno di interconnessione		
<i>Beni immateriali 4.0</i>	3 quote annuali dall'anno di interconnessione		

### Regole ex Legge di bilancio 2020

Per gli investimenti effettuati nell'ambito della Legge di bilancio 2020, il credito d'imposta, in linea generale, può essere compensato (codice tributo 6932 per i beni materiali "ordinari", 6933 per i beni materiali 4.0, 6934 per i beni immateriali 4.0):

in 5 quote annuali di pari importo,

dall'anno successivo a quello di entrata in funzione o interconnessione.

Solo per i beni immateriali 4.0 è ammessa la compensazione in tre quote annuali di pari importo, sempre dall'anno successivo a quello di interconnessione.